



**COMUNE DI GARBAGNA**  
**PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

**ORIGINALE**

Codice ente 06079	Protocollo n. 0
DELIBERAZIONE N. 3	
Soggetta invio capigruppo	<input type="checkbox"/>
Trasmessa al C.R.C.	<input type="checkbox"/>

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA ADDIZIONALE  
COMUNALE IRPEF.

L'anno **duemilasette** addi **due** del mese di **aprile** alle ore 21.30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

ORMELLI NATALINO	Presente
MANDIROLA BRUNO E.	Presente
PATRUCCO CESARE A.	Presente
CASSINO SILVIA	Presente
BORRO OSCAR	Presente
FOSSATI ALBERTO	Presente
SPAZZARINI MARIO	Presente
GENNARO GIORGIO	Presente
PIANO BRUNO	Presente
SEMINO FABIO	Presente
CARTASEGNA EMILIANO	Presente
BAIARDI CARLO	Assente
BASTITA MARIO	Presente

Totale presenti 12  
Totale assenti 1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. PAPULINO D.SSA GIOVANNA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ORMELLI NATALINO nella sua qualita' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, che ha introdotto l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

VISTO l'art. 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, (legge finanziaria 2003), che ha provveduto a sospendere le disposizioni dettate dal summenzionato decreto legislativo 360/98, nonché le successive sospensioni introdotte dalle leggi finanziarie degli anni seguenti al 2003;

VISTO l'art. 1, commi 142, 143 e 144 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che ha eliminato gli effetti sospensivi delle precedenti leggi finanziarie e ha introdotto sostanziali modifiche alla norma istitutiva dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

CONSIDERATO che le suddette modifiche prevedono che i comuni possano, con approvazione di apposito regolamento, disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'I.R.P.E.F.;

RILEVATO che la normativa istitutiva del tributo di cui trattasi stabiliva che l'aliquota massima da adottare non poteva eccedere la misura complessiva dello 0,5 per cento, da deliberare all'interno di un triennio e, per ogni anno, l'incremento dell'aliquota non doveva superare lo 0,2 per cento annuo;

PRESO ATTO che la nuova stesura della norma concede la possibilità ai comuni di portare la misura massima del tributo in oggetto allo 0,8 per cento senza ulteriori vincoli;

VISTO che dall'anno 2000 questo Comune ha istituito l'aliquota opzionale al fine di disporre delle risorse finanziarie necessarie a far fronte ai programmi di spesa previsti e che dal 2002 la stessa è stata determinata ogni anno nella misura dello 0,4%

RITENUTO di confermare l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale per l'anno 2007 nella misura di 0,4 punti percentuali e di approvare il relativo Regolamento;

VISTA la bozza di regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, che va a disciplinare il tributo di cui trattasi e che si allega alla presente deliberazione;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del servizio finanziario;

CON VOTI UNANIMI favorevoli espressi nelle forme di legge

### DELIBERA

- DI CONFERMARE nella misura dello 0,4 per cento l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche da applicare per l'anno 2007;
- DI APPROVARE il regolamento che disciplina l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, composto di n. 13 articoli e che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
- DI DARE ATTO che il suddetto Regolamento entrerà in vigore a far data dal 1° gennaio 2007.

# **COMUNE DI GARBAGNA**

**Provincia di Alessandria**

*Piazza della Chiesa, 4 – 15050 Garbagna*

*Tel/Fax: 0131/877645 - P.I. /C.F. 00433800067 - e-mail: [garbagna@iruparpiemonte.it](mailto:garbagna@iruparpiemonte.it)*

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF**

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1**

#### **Oggetto e scopo del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione alle disposizioni contenute nell'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, riporta la disciplina in via generale l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. La disciplina regolamentare individua procedure e modalità generali di gestione dell'entrata sopra individuata, relativamente alla determinazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, delle agevolazioni, delle modalità di riscossione, accertamento e applicazione delle sanzioni.
3. Il regolamento individua le competenze e le responsabilità in adesione al dettato dello statuto e del regolamento comunale di contabilità, quando non direttamente stabilite da questi.
4. Le norme del regolamento sono improntate al soddisfacimento delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, ed al fine di garantire il buon andamento dell'attività amministrativa, in adesione ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'attività amministrativa.

### **Art. 2**

#### **Potestà regolamentare**

1. In osservanza ai limiti normativi dettati dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, non è possibile introdurre disposizioni che prevedano l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima previsti dalla normativa nazionale.

### **Art. 3**

#### **Deliberazione dell'aliquota**

1. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., nonché l'approvazione e la modifica del relativo regolamento.
2. Sempre al Consiglio Comunale spetta la disciplina per l'individuazione e la determinazione di agevolazioni ed esenzioni.
3. In assenza di nuova deliberazione, l'aliquota per l'anno in corso si intende prorogata per gli anni successivi, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge.

### **Art. 4**

#### **Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni**

1. I criteri per la determinazione di riduzioni, esenzioni ed agevolazioni inerenti alle entrate comunali, sono stabiliti dal Consiglio Comunale. Le agevolazioni introdotte dalla normativa nazionale sono comunque applicabili secondo le disposizioni dettate dalla stessa.
2. Le diverse agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti che possiedono i requisiti per beneficiarne, salvo diversa disposizione della normativa nazionale.

## **TITOLO II GESTIONE DELL' ENTRATA**

### **Art. 5 Responsabile dell'entrata**

1. Per la gestione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., il Sindaco designa un funzionario responsabile dell'attività organizzativa e gestionale inerente al tributo stesso e determina inoltre le modalità per la sua eventuale sostituzione in caso di assenza.
2. Il soggetto responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità, attitudine e titolo di studio.
3. Il funzionario responsabile provvede a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse

### **Art. 6 Attività di controllo e accertamento**

1. Il responsabile dell'entrata relativa all'applicazione dell'addizionale all'I.R.P.E.F., deve provvedere all'accertamento contabile dei proventi derivanti dall'applicazione dell'addizionale in base alle comunicazioni del Ministero dell'Interno, come disposto dall'art. 1, comma 7 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

2. Ai fini dell'accertamento dell'addizionale vengono adottate le disposizioni dettate dall'art. 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

3. Il Comune può partecipare all'accertamento dei redditi delle persone fisiche ai sensi del predetto art. 44 del D.P.R. n. 600/73 e sulla base della previsione dell'art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con L. 2 dicembre 2005, n. 248 che disciplina la partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale.

4. Nell'ambito dell'attività di controllo, l'ufficio preposto può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, a produrre documenti e fornire risposte a questionari.

### **Art. 7 Poteri ispettivi**

1. Per lo svolgimento dell'attività illustrata all'articolo precedente, gli uffici si avvalgono di tutti i poteri fissati dalla normativa vigente.
2. Il responsabile dell'entrata deve provvedere al coordinamento dell'attività di verifica e rilevazione, anche fiscale, anche nell'ipotesi in cui venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

### **Art. 8 Rapporti con i cittadini**

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.
2. Gli uffici comunali competenti e l'ufficio per le relazioni con il pubblico, forniscono tutte le necessarie informazioni al fine di rendere pubbliche le aliquote, nonché i diversi adempimenti posti a carico del cittadino.

## **TITOLO III RISCOSSIONE E RIMBORSI**

### **Art. 9 Modalità di versamento**

1. Per il versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, si rinvia a quanto stabilito dalla normativa vigente.

### **Art. 10 Dilazioni di pagamento<sup>(3)</sup>**

1. Per debiti relativi all'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., possono essere concesse dilazioni o rateazioni dei pagamenti dovuti, concordate con l'Agenzia delle Entrate<sup>(4)</sup>
2. Il beneficio della dilazione o rateazione del debito, prevista dal precedente comma, è sottoposto alle condizioni e limiti previsti dal vigente regolamento in materia di entrate comunali a cui si rinvia.
3. Per la rateazione devono essere applicati gli interessi di dilazione.

### **Art. 11 Rimborsi**

1. Il rimborso di entrate versate e non dovute è disposto dal responsabile designato per la gestione dell'entrata, su istanza del contribuente, oppure d'ufficio, qualora sia stato direttamente riscontrato.
2. La richiesta di rimborso deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge che disciplina i rimborsi relativi all'I.R.P.E.F..
3. L'istanza, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla copia delle ricevute di versamento e della necessaria documentazione che consente all'ufficio di pervenire all'attivazione del provvedimento.
4. In caso di diniego il responsabile dell'entrata deve comunicare il relativo provvedimento.

### **Art. 12 Rimborsi di modica entità**

1. Per l'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. sono fissati gli importi di modica entità fino ai quali il contribuente non è tenuto al versamento, né il competente ufficio provvede ad effettuare il rimborso.
2. Il versamento non è dovuto, né il competente ufficio dà corso al rimborso, quando l'importo risulta pari od inferiore ad euro 10,00 (dieci).

## **TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 13 Disposizioni transitorie e finali**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007..



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Consigliere

Il Sindaco



Il Segretario Comunale

*[Handwritten signature]*

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE** (art.124, D.Lgs. 18.08.2000 n.267)

n. 23 Registro delle Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 13.04.2007 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale



Il Segretario Comunale

*[Handwritten signature]*

**DENUNCE DI ILLEGITTIMITA' E INVIO AL CONTROLLO SU RICHIESTA DEI CONSIGLIERI**  
(art.127 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267)

La presente deliberazione oggetto di denuncia di violazione di legge/competenza in data o per iniziativa del C.C./Giunta ai sensi dell'art. 127 del D.Lgs. n.267/2000, viene oggi rimessa al Comitato di Controllo, per il controllo dei vizi denunciati.

li,

Il Sindaco

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'** (art. 47, D.Lgs.18.08.2000 n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3°-4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n.267/2000 in data

li,

Il Segretario Comunale

La Sezione del C.R.C.

Con sua nota n. Del  
ha chiesto la produzione di elementi integrativi/chiarimenti

Controdeduzioni del Comune n.  
In data . Ricevuta dalla Sezione del C.R.C. il

li,

Il Segretario Comunale

Il Segretario Comunale

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' IN SEGUITO A CONTROLLO PREVENTIVO**  
(art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è pervenuta al Comitato Regionale di Controllo in data seguito a denuncia di vizio di legittimità o per iniziativa del Consiglio Comunale/Giunta - comma 1-2-3, art. 127

- nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi del I comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000 in data
- il Comitato stesso, non ha riscontrato vizi di legittimità in seduta del atti n.  
Per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi del 1° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000
- il Comitato stesso, riscontrato vizi di legittimità/competenza ha annullato la deliberazione in seduta del atti n.
- Annullata parzialmente nella seduta del atti n.

li,

Il Segretario Comunale

Copia conforme all'originale in carta libera per gli usi di legge

Il Segretario Comunale